

N. 11/2017 C.P.



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI FOGGIA

Sezione III Civile

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa **Rosella Anna Modarelli** - Presidente

Dott. **Francesco Murgo** – Giudice

Dott.ssa **Valentina Tripaldi** – Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- letto il ricorso *ex art.* 161, comma 6, l. fall., depositato in data 3.10.2017 nell'interesse di "Torremaggiore s.r.l.", in persona del legale rappresentante dott. Giovanni Valente, con sede legale in Torremaggiore (Fg), via Einaudi s.c. ., P.I. 03256270715, n. R.E.A. FG-234177, con il quale la suddetta impresa – svolgente attività di *"gestione, acquisto, affitto, costruzione, cessione in affitto o gestione, vendita di esercizi commerciali all'ingrosso o al minuto ecc."* – ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con assegnazione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione;
- esaminati gli atti del proc. n. 11/2017 C.P.;
- preso atto dell'avvenuta pubblicazione del ricorso nell'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 161, comma 5, l. fall., e della trasmissione del ricorso al P.M.;

- ritenuta la propria competenza, atteso che l'impresa risulta avere la propria sede principale in Torremaggiore, comune rientrante nel circondario di questo Tribunale;
- vista la documentazione depositata;
- preso atto che il ricorso è stato sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa e che la proposizione della domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152 l. fallim.;
- considerato che la ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- rilevato che sono stati depositati l'elenco dei creditori e i bilanci relativi agli anni 2014, 2015, 2016, da cui risulta che la ricorrente riveste la qualità di imprenditore fallibile ex art. 1 l. fall., nonché la ricorrenza del requisito oggettivo dello stato di crisi per l'accesso alla procedura *de qua*;
- ritenuto, pertanto, di poter concedere, ai fini della presentazione del piano, della proposta e della relativa documentazione, un termine di 90 gg.;
- ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del commissario giudiziale;
- visto l'art. 161, commi 6, 7, 8, 9 e 10, l. fall.,

P.Q.M.

Assegna a "Torremaggiore s.r.l." il termine di gg. 90 dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito in cancelleria della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l. fall., ovvero per la presentazione del ricorso per omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti.

Nomina quale commissario giudiziale *dot. RUCIGERO DI GENARO*

Dispone che la ricorrente depositi in cancelleria, a cadenza periodica di gg. 30, una relazione riepilogativa della gestione economica e finanziaria dell'impresa e dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Dispone altresì che la ricorrente, con periodicità mensile, depositi una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, deve essere pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Foggia, camera di consiglio del 22 novembre 2017.

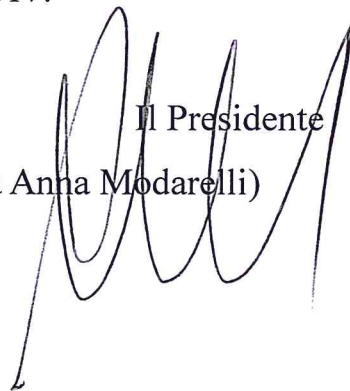
Il Giudice est.

(Dott.ssa Valentina Tripaldi)



Il Presidente

(Dott.ssa Rosella Anna Modarelli)



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

UFFICIO FALLIMENTI

Visto: depositato in cancelleria

Foggia, *27* NOV. 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

rag. Pasquale Devere

